



22

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

I Reparto Personale



00100 Roma,

Prot. n.

POC: C.F. COLI 08 4891 2032

OGGETTO: Tirocinio di formazione e orientamento presso il Centro Alti Studi per la Difesa ai sensi della Convenzione "quadro" tra l'Università Popolare degli Studi di Milano (UNIPMI) e SMD.

A: UNIVERSITA' POPOLARE DEGLI STUDI DI MILANO
Via G. Murat, 17

20159 MILANO ←

CENTRO ALTI STUDI PER LA DIFESA
Piazza della Rovere, 83

00165 - ROMA



1. In esito alla richiesta in riferimento, si esprime parere favorevole allo svolgimento dello "stage" in oggetto presso il Centro Alti Studi per la Difesa.
2. Si chiede a codesto Centro Alti Studi per la Difesa di inviare copia originale del Progetto Formativo perfezionato all'Università ed allo scrivente.
3. Si rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito.

d'ordine
P. IL CAPO REPARTO
 (Gen. D. Giovan Battista BORRINI)
IL VICE CAPO REPARTO
 (C.A. Paolo FERRARESE)

CA Paolo Ferrarese

CONVENZIONE QUADRO DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

TRA

l' **Università Popolare degli Studi di Milano** (in appresso denominata "Unipmi") con sede legale in Roma, Via Murat Pola n° 17, codice fiscale n. 97447730157, nella persona del suo legale rappresentante Prof. Marco Grappeggia, nato a Seregno (MI) il 10.06.1966,

E

lo **Stato Maggiore della Difesa** (di seguito denominato "SMD") con sede legale in Roma, Via Venti Settembre n° 11, codice fiscale n. 80248290589, rappresentato, su delega del Capo di Stato Maggiore della Difesa, dal Gen. D. Giovan Battista BORRINI – Capo del I Reparto dello Stato Maggiore della Difesa,

PREMESSO

che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro, nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24.6.1997 n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31.12.1962 n. 1859 e successive modifiche,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Attivazione del tirocinio

1. Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, SMD si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta della "Unipmi".
2. La presente convenzione quadro regola i rapporti tra "SMD" e la "Unipmi" concernenti l'attivazione di tirocini di formazione e di orientamento, a favore di studenti e laureati compresi coloro che frequentano corsi di dottorato di ricerca, corsi di diploma universitario, corsi di perfezionamento e di specializzazione.

Art. 2 – Natura del tirocinio

1. I tirocini formativi e di orientamento, attivati ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della legge 196/97, non possono configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro.
2. I programmi di tirocinio formativo e di orientamento concordati dalla "Unipmi" con SMD hanno come oggetto l'acquisizione nella pratica della conoscenza del comparto Difesa al fine di integrare il percorso accademico dello studente nonché di agevolare la scelta professionale del laureato.
3. Il numero e la durata degli stage nonché i requisiti richiesti agli studenti e ai laureati saranno concordati tra i responsabili per il tirocinio di SMD e della "Unipmi". Essi assicureranno, inoltre, la necessaria assistenza allo studente e individueranno di volta in volta, i nominativi dei tutor aziendali e accademici. L'Ente ospitante si riserva di effettuare una selezione degli studenti da ammettere ai tirocinii e la definitiva assegnazione dei posti sarà comunicata all'Università, sulla base dei progetti presentati.

Art. 3 - Procedure

1. I contenuti, i tempi e le modalità di svolgimento dell'attività di formazione e/o orientamento di ogni singolo stage saranno rappresentati dalla "Unipmi" ad SMD che ne valuterà la fattibilità dandone successivamente conoscenza all'Ateneo a cui comunicherà il nominativo del proprio responsabile (Tutor).
2. In esito all'accoglimento dell'istanza, per la "Unipmi", l'Ufficio di Segreteria di Presidenza di ogni singola Facoltà interessata all'attivazione del tirocinio, ai sensi della presente Convenzione, formalizzerà ad SMD per ogni stage il relativo Progetto Formativo e di Orientamento contenente:
 - i dati identificativi del tirocinante;
 - i nominativi dei Tutor incaricati rispettivamente da SMD e dall'Università;
 - il luogo di svolgimento del tirocinio;
 - la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio;
 - gli estremi identificativi dell'Assicurazione INAIL e per la responsabilità civile;
 - gli obiettivi e le modalità del tirocinio.
3. E' consentita l'interruzione anticipata del tirocinio per giustificati motivi, d'iniziativa del tirocinante oppure del soggetto ospitante e comunque con il consenso del tutore universitario.

Art. 4 - Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:


- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare i regolamenti disciplinari, le norme di sicurezza e di igiene sul lavoro vigenti presso il soggetto ospitante;
- mantenere l'obbligo della segretezza durante e dopo il tirocinio per quanto attiene a prodotti, processi produttivi e ogni altra attività del soggetto ospitante di cui venga a conoscenza;
- redigere, entro un mese dalla conclusione del tirocinio, un rapporto sullo svolgimento dello stesso che dovrà consegnare alla "Unipmi" ed a SMD.

Art. 5 - Obblighi del soggetto promotore

1. La "Unipmi" assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore;
2. L'assicurazione copre lo svolgimento di tutte le attività rientranti nel progetto formativo e di orientamento, anche al di fuori della sede del soggetto ospitante;
3. Il soggetto promotore si impegna a comunicare tempestivamente alla Regione, o alla Provincia delegata, alle strutture Provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento;

Art. 6 - Obblighi del soggetto ospitante

1. Il soggetto ospitante individua il responsabile dei tirocini il quale cura l'inserimento del tirocinante nella struttura operativa presso la quale si svolge il tirocinio;
2. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, lo SMD si impegna a segnalare l'evento all'Università;
3. Il soggetto ospitante comunica tempestivamente al soggetto promotore l'eventuale interruzione anticipata del tirocinio;



4. Lo SMD si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza.

Art. 7 – Trattamento dei dati

1. Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata.
2. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.
3. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente lo SMD e la "Unipmi".
4. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto legislativo 196/2003 e successive modifiche.

Art. 9 - Durata

La presente Convenzione avrà durata annuale, a decorrere dalla data di sottoscrizione, e viene tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta scritta da comunicarsi da una delle parti entro tre mesi dalla data di scadenza.

Art. 10 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

La presente sarà registrata a cura di una delle parti se esiste un proprio interesse.

Per lo STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

IL CAPO DEL I REPARTO
Gen. D. Giovan Battista BORRINI



Per l'Università Popolare di Milano

IL RETTORE
Prof. Marco Grapppeggia

Università Popolare degli Studi di Milano
Via Murat, 17 - 20159 MILANO
Tel. 02.45408715
Cod. Fisc. 97447730157